


| | | |
|---|---|--|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | |
| DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE | | |
| Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura | svilupporurale@regione.fvg.it svilupporurale@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 158 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31 | |

Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – tipo di intervento 21.1.1 - sostegno temporaneo eccezionale a favore delle aziende agricole che diversificano la loro attività in agriturismi, fattorie didattiche, fattorie sociali – approvazione quinto elenco domande ammissibili e finanziabili ed elenco domande inammissibili

Il responsabile del procedimento

Visti:

- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e, in particolare, l'articolo 39 ter concernente il sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19, inserito dall'articolo 1 del regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020, n. 872;
- il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

- il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;
- il regolamento (UE) n. 460/2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il regime di aiuto SA.57021 (2020/N) - Regime quadro nazionale - (ai sensi degli articoli 54-60 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020) nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 (Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e successive modifiche), dichiarato compatibile con il mercato interno con Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020;
- il Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) nella sua ultima versione adottata dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione C (2020) final 5722 del 14 agosto 2020 e, in particolare, il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate", paragrafo 8.2.16 M21 - Aiuto eccezionale e temporaneo a favore di agricoltori e PMI attivi nel settore della trasformazione, della commercializzazione e/o dello sviluppo di prodotti agricoli, che sono particolarmente colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia di Covid-19 (articolo 39b) e paragrafo 8.2.16.2.21.1 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore delle aziende agricole che diversificano la loro attività in agriturismi, fattorie didattiche, fattorie sociali;
- la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del Programma di Sviluppo rurale";
- la deliberazione di Giunta regionale del 28 agosto 2020, n. 1334 con la quale è stato approvato il bando per l'accesso individuale al tipo di intervento 21.1.1 - sostegno temporaneo eccezionale a favore delle aziende agricole che diversificano la loro attività in agriturismi, fattorie didattiche, fattorie sociali del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e in particolare i seguenti articoli del citato bando:
 - 3, che individua il Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura quale struttura responsabile e ufficio attuatore in relazione al tipo di intervento 21.1.1;
 - 6, che individua i beneficiari e i relativi requisiti di ammissibilità;
 - 10, che disciplina modalità e termini dello svolgimento dell'istruttoria e della concessione del sostegno;

Considerato che il contributo pubblico di cui all'intervento 21.1.1 è erogato in conformità al regime di aiuto SA.57021 (2020/N) sopra richiamato;

Dato atto che:

- entro il termine di scadenza del bando sono state presentate 578 domande di sostegno;
- la disponibilità delle risorse finanziarie stanziata a valere sull'intervento è tale da soddisfare tutte le domande presentate che saranno considerate ammissibili;

Considerata la tempistica prevista per il procedimento di concessione del sostegno e l'urgenza di erogare i contributi spettanti in conformità alle finalità del tipo di intervento 21.1.1;

Valutata pertanto l'opportunità di procedere all'approvazione dell'elenco delle domande ammissibili e finanziabili, di cui all'articolo 10, comma 1 del citato bando, "per lotti", al fine di coordinare modalità e tempistiche di registrazione dei sostegni sul RNA con l'iter temporale necessario alla conclusione del procedimento di concessione dei sostegni;

Valutata altresì l'opportunità di procedere per lotti anche in fase di concessione del sostegno per le ragioni esposte al punto precedente;

Tenuto conto che tale modalità non determina alcuna disparità di trattamento nei confronti dei beneficiari, stante la disponibilità delle risorse finanziarie stanziata;

Dato atto che, in conformità agli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000, l'avvio del procedimento di ammissibilità a finanziamento delle domande di sostegno è stato comunicato ai richiedenti a mezzo di nota pubblicata sul BUR nonché sul sito Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, sezione PSR;

Visti i propri decreti n. 8359/AGFOR di data 12/11/2020, n. 9188/AGFOR di data 27/11/2020, n. 9396/AGFOR del 04/12/2020 e n. 9622/AGFOR del 16/12/2020 con i quali si approvano, rispettivamente, il primo, il secondo, il terzo e il quarto elenco delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento, con l'evidenza del sostegno concedibile di cui all'allegato ai decreti stessi;

Visti altresì i propri decreti n. 8648/AGFOR di data 18/11/2020, n. 9334/AGFOR di data 02/12/2020, n. 9416/AGFOR del 04/12/2020 e n. 9775/AGFOR del 21/12/2020 con i quali si concede il sostegno a favore dei beneficiari rispettivamente del primo, del secondo, del terzo e del quarto lotto di domande di cui ai decreti citati al punto precedente;

Dato atto che per le n. 74 domande di sostegno di cui all'elenco allegato A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, sono state effettuate le verifiche istruttorie previste dal bando;

Ritenuto, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del bando approvato con DGR 1334/2020, di approvare il quinto elenco delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento, costituito da n. 74 domande, con l'evidenza del sostegno concedibile, di cui all'allegato A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, tra le 578 domande di sostegno complessivamente presentate, per una il richiedente ha rinunciato e n. 6 sono risultate inammissibili al finanziamento;

Visto l'allegato B al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, recante l'elenco delle domande di sostegno rinunciate o ritenute non ammissibili;

Dato atto altresì che:

- in relazione alle 6 domande risultate inammissibili al finanziamento sono state trasmesse le comunicazioni di preavviso di rigetto ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990;
- alle aziende agricole che, in risposta a detta comunicazione, hanno presentato osservazioni è stata già comunicata l'archiviazione della domanda mentre a quelle che non hanno presentato osservazioni, l'archiviazione è disposta con il presente provvedimento;
- a tutte le aziende agricole di cui all'allegato B verrà trasmesso il presente provvedimento;

Ritenuto di approvare l'allegato B al presente decreto e di disporre la trasmissione, unitamente al presente decreto, alle relative aziende agricole;

Ritenuto infine di disporre la pubblicazione del presente decreto e relativi allegati A e B sul BUR e sul sito istituzionale della Regione;

Visti:

- la legge regionale 20 marzo 2000, n.7;
- il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 24 luglio 2020, n. 1133 recante "Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali. Modifiche e integrazioni alla DGR 893/2020";

DECRETA

- 1.** di approvare il quinto elenco delle domande di sostegno ammissibili a finanziamento a valere sul tipo di intervento 21.1.1 - sostegno temporaneo eccezionale a favore delle aziende agricole che diversificano la loro attività in agriturismi, fattorie didattiche, fattorie sociali del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, costituito da n. 74 domande, con l'evidenza del sostegno concedibile, di cui all'allegato A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2.** di approvare l'elenco delle domande rinunciate o inammissibili al finanziamento, di cui all'allegato B al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre la trasmissione, unitamente al presente decreto, alle relative aziende agricole;
- 3.** di disporre l'archiviazione delle domande ritenute inammissibili relative alle aziende agricole che non hanno presentato osservazioni in risposta alle comunicazioni di preavviso di rigetto trasmesse ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990;
- 4.** l'ufficio attuatore concede il finanziamento ai beneficiari aventi titolo secondo le modalità previste dal bando approvato con deliberazione di Giunta regionale 1334/2020;
- 5.** il presente decreto viene pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale della Regione.

Il Direttore del Servizio

arch. Karen Miniutti

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del DLgs. n. 82/05